



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 74 del 01/03/2019

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 156/2018. CONVENZIONE PROVINCIA DI L'AQUILA – COMUNE DI CASTEL DI SANGRO AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E COMMITTENZA AUSILIARE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO T. PATINI ". REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 156/2018. Convenzione Provincia di L'Aquila – Comune di Castel di Sangro ad oggetto "Affidamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza e Committenza ausiliare per l'attuazione dell'intervento adeguamento / miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico T. Patini ". Redazione relazione geologica. Conferimento incarico. Adozione determina a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 205 del 30/03/2016 la Giunta Regionale D'Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 (Piano Triennale 2015/2017 e piano annuale 2016);
- che, come da allegato "A" alla predetta deliberazione, l'elenco degli interventi finanziati comprende anche il fabbricato di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, ubicato in Castel di Sangro, destinato a sede del Liceo Scientifico "T. Patini", per il quale è previsto un intervento di adeguamento sismico con un finanziamento di € 1.808.982,00;
- che il predetto finanziamento è stato inserito nel Decreto prot. 607 del 08/08/2017 emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR);
- che il Sindaco di Castel di Sangro con nota prot. 2018/3592 del 13/03/2018 inviata all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha proposto alla stessa di affidare al Comune di Castel di Sangro l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'intervento;

VISTA la deliberazione n. 17 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale, con riferimento a quanto in premessa, ha stabilito:

- 1) *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
- 2) *Di prendere atto della nota prot. 2018/3592 del 13.03.2018 inviata all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila.*
- 3) *Di fare proprio il contenuto della predetta comunicazione prot. 2018/3592 del 13.03.2018.*
- 4) *Di inviare copia della presente all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza.*

VISTA la deliberazione n. 156 del 10/08/2018 con cui la Giunta Comunale con riferimento a quanto sopra ha stabilito:

- 1) *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
- 2) *Di prendere atto della nota prot. 19314 del 02/08/2018 fatta pervenire dal Settore Edilizia Scolastica e Pubblica della Provincia di L'Aquila.*
- 3) *Di approvare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A") avente ad oggetto "Affidamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza e Committenza ausiliare per l'attuazione dell'intervento adeguamento / miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico T. Patini sito in via dei Caraceni – Castel di Sangro";*
- 4) *Di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 3).*
- 5) *Di nominare l'ing. Elio Frabotta responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.*

DATO ATTO che in esecuzione dei predetti atti deliberativi è stata sottoscritta fra la Provincia di L'Aquila ed il Comune di Castel di Sangro la convenzione per lo svolgimento delle attività finalizzate alla progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere di cui in premessa;

DATO ATTO che con determinazione n. 60 del 20/02/2019 l'incarico professionale per la redazione della progettazione è stato conferito alla società di ingegneria INGENIUM Srl avente sede legale in Foligno (PG);

RILEVATO che, come da art. 33 e 35 del DPR n. 207/2010 la progettazione esecutiva deve essere corredata da relazione geologica;

RILEVATO altresì che come da punto 3.2.2. del DM 17.01.2017 recante le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (NCT 2018) è necessario procedere, fra l'altro, alla classificazione del sottosuolo con le modalità indicate nello stesso decreto;

DATO ATTO che nella dotazione organica del Comune di Castel di Sangro non è presente la figura professionale del geologo per cui si rende necessario procedere con il conferimento di incarico professionale a soggetto esterno;

DATO ATTO altresì:

- che, come da documentazione in atti al prot. 12260 del 05/09/2018, la Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha espletato sull'immobile in oggetto uno studio di vulnerabilità;
- che dall'esame della documentazione trasmessa si è rilevato che una prima campagna di indagini comprensiva di relazione geologica è stata effettuata, nel mese di Agosto 2013, dal geol. Angelo di Ninni avente studio professionale in Pescara;

RITENUTO necessario aggiornare il contenuto della relazione geologica in relazione a quanto previsto dal citato D.M. 17 gennaio 2017 (NCT 2018) e ciò al fine di corredare la progettazione esecutiva di idonea relazione geologico-geotecnica peraltro necessaria per la successiva fase di deposito del progetto strutturale presso il competente Servizio del Genio Civile ai sensi della L.R. n. 28/2011;

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra, con nota prot. 2974 del 27/02/2019 il geol. Angelo Di Ninni è stato invitato a formulare apposito preventivo di spesa / offerta per l'aggiornamento della relazione geologica;

VISTO il preventivo di spesa del 28/02/2019, in atti al prot. 03111 del 28/02/2019, prodotto dal geol. Di Ninni;

RILEVATO che l'importo del preventivo ammonta a netti € 4.950,00 e comprende la realizzazione di un sondaggio alla profondità di m 30, l'adeguamento della relazione geologica comprensiva di verifica alla liquefazione, risposta sismica locale e determinazione della classe di suolo;

RITENUTO pertanto provvedere in merito e procedere alla redazione geologico – geotecnica conforme alle NCT 2018 da allegare al progetto esecutivo delle opere di "Miglioramento sismico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini di Castel di Sangro";

CONSIDERATO che:

- L'art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il Responsabile del Procedimento possa procedere ad affidare direttamente gli incarichi di progettazione il cui compenso risulti inferiore ai 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) dello stesso decreto;
- L'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, come nel caso in oggetto, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- L'art. 37, comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, come nel caso in parola, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni"*

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

RICHIAMATO l'art. 32 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone “.....Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTE le linee guida ANAC n. 1 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 ad oggetto “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, affidare al geol. Angelo Di Ninni con studio professionale in Pescara – via Genova n. 54 - l'incarico per l'adeguamento / aggiornamento alle NTC 2018 della relazione geologico-geotecnica già redatta, dallo stesso professionista, nel mese di agosto 2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell'intesa che oggetto, forma, contenuti e clausole essenziali del contratto sono riportate nello schema di convenzione che si allega al presente provvedimento.

DATO ATTO altresì che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista mediante acquisizione d'ufficio del documento di regolarità contributiva (Attestazione rilasciata dall'EPAP con nota prot. 33661 CRCPA del 01/03/2019);

VISTI gli art. 31, 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI gli artt. 107, 109 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di conferire, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, al geol. Angelo Di Ninni avente studio professionale in Pescara, via Genova n. 45, iscritto all'ordine dei geologi della Regione Abruzzo al n. 127, l'incarico professionale per l'aggiornamento alle NCT 2018 della relazione geologico-geotecnica con verifica della liquefazione, eventuale risposta sismica locale ivi compreso un nuovo sondaggio alla profondità di m 30 dal piano campagna.
3. Di stabilire che, come da offerta in atti, l'importo complessivo dell'onorario professionale relativo all'incarico di cui al precedente punto 2) ammonta ad € 4.950,00 oltre contributo cassa 2% ed Iva come per legge.
4. Di dare atto che la spesa derivante dall'incarico di che trattasi viene fronteggiata dalla Provincia di L'Aquila giusto art. 3) della convenzione sottoscritta fra la stessa Provincia ed il Comune di Castel di Sangro in data 02/10/2018.
5. Di approvare lo schema di convenzione disciplinate l'incarico professionale in oggetto che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”).

6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell'intesa che, forma, finalità ed oggetto, contenuti e clausole essenziali del contratto sono indicate e contenute nello schema di convenzione allegato.
7. Di inviare copia della presente determinazione al "Settore Edilizia Scolastica e Pubblica" dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila.
8. Di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, al servizio in oggetto risulta attribuito il codice CIG: Z832765E62.
9. Di dare atto che il presente Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

Allegato "A"

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia di L'Aquila)

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICO-
GEOTECNICA
A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI (C.F.).

PROFESSIONISTA INCARICATO: dott. geologo

L'anno 2019 (.....) addì ____ (.....) del mese di _____,

tra il della, il quale agisce esclusivamente in nome, conto ed interesse dell'Ente rappresentato ed il Professionista incaricato richiamato in epigrafe

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue

art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di, in esecuzione della determinazione n. ____ del __/__/2017, affida professionista sopra indicato al dott. geologo che accetta senza alcuna riserva, l'incarico per la redazione di relazione geologica a supporto della progettazione per L'incarico viene affidato a titolo individuale.

art. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Le attività comprese nell'incarico, sono tutte quelle specifiche della professione di geologo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, necessarie e propedeutiche alla definizione del progetto di

Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà determinare il modello geologico e geotecnico del sottosuolo, al fine di fornire le informazioni utili alla redazione del progetto strutturale secondo le NCT 2018 e secondo le modalità di svolgimento di cui al successivo art. 6.

art. 3 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico comunale che fornirà la documentazione tecnico amministrativa necessaria all'espletamento della prestazione.

Il Comune di consegna al Professionista la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti. La consegna della documentazione avverrà in formato digitale (se disponibile).

L'incarico predetto comprende la redazione di relazione geologica attraverso l'analisi degli aspetti elencati in precedenza fornendo alla Stazione Appaltante tre copie cartacee dell'elaborato o degli elaborati, ed in formato digitale modificabile.

art. 4 - CONSULENZE PROFESSIONALI

Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definitivo identificato dal presente disciplinare.

art. 5 - OPERE IMPRENDITORIALI

Il presente incarico prevede esclusivamente la redazione di opere imprenditoriali inerenti la redazione di relazione geologica a supporto della progettazione per il

art. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il lavoro dovrà essere svolto in conformità alle scelte concordate con l'amministrazione comunale, da realizzarsi nei termini fissati al successivo art. 7.

Eventuali ritardi oltre i termini fissati saranno giustificati se determinati da richieste di modifiche da parte dell'amministrazione comunale purché comportino un'effettiva protrazione dei termini di cui sopra. In questo caso l'eventuale proroga per la conclusione dell'incarico sarà concordata con tra il Responsabile del Procedimento ed il Professionista incaricato.

Nello svolgimento dell'incarico dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, seguendone le relative istruzioni. Il Professionista dovrà redigere la relazione geologica a supporto della progettazione per il attraverso l'esecuzione delle seguenti prove e l'analisi dei seguenti aspetti:

a) Vedasi offerta

b) Redazione geologica ai sensi del D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare esplicativa attraverso l'analisi dei seguenti aspetti:

1. Inquadramento geologico e geomorfologico dell'area in oggetto;
2. caratteri idrogeologici del sito;
3. analisi della pericolosità sismica del sito;
4. esposizione e commento dei risultati ottenuti dalle prove in situ;
5. modellazione geologica e stratigrafica del sottosuolo, determinata in base ai risultati dell'indagine geognostica in situ;
6. calcolo della parametrizzazione geotecnica standard e caratteristica del terreno investigato adottando l'approccio statistico e/o geologico;
7. determinazione del modello geotecnico del terreno;

art. 7 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

Le prestazioni affidate di cui al precedente art. 2 rese ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare, dovranno essere espletate con la seguente tempistica:

- Indagine geognostica entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico;

- Redazione e consegna della relazione geologica, entro 15 giorni dal termine delle indagini in sito.

In caso di ritardi, non preventivamente concordati con il responsabile del procedimento, verranno applicate le penali di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. come di seguito riportate.

E' prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille l'importo dell'incarico nel caso di adempimenti previsti per legge o richiesti formalmente dall'Amministrazione, per i quali è indicato un termine di scadenza, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare al "Committente" dal verificarsi del ritardo stesso.

La penale verrà applicata previa diffida e decurtata direttamente dall'importo del compenso da pagare.

Quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, il "Committente" si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il maggior danno.

In caso di inadempimenti e/o errori nell'espletamento delle attività a cui è tenuto il Professionista in conseguenza dell'incarico ricevuto, il "Committente" procede, a mezzo di raccomandata A.R. e/o mezzo fax e/o posta elettronica certificata, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca, in danno, dell'incarico. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del "Committente" purché per attività inerenti l'incarico affidato.

art. 8 - ONORARI

L'onorario dovuto al Professionista per le prestazioni previste dalla presente convenzione, comprensivo di spese e delle attività di cui agli artt. 2 e 6 del presente disciplinare, viene dalle parti convenuto come da offerta acquisita in data al prot. allegata alla presente.

Le prestazioni del professionista saranno liquidate dalla Amministrazione Provinciale di L'Aquila giurta previsione della convenzione stipulata fra Provincia dell'Aquila e Comune di Castel di Sangro.

art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Acconti in corso d'opera

Il compenso di cui all'art. 8 sarà corrisposto in unica soluzione al termine dell'esecuzione dell'incarico, entro 60 giorni dalla presentazione della rispettiva nota, ed ottenimento di attestazione di regolarità contributiva regolare da parte della S.A.

Interruzione dell'incarico

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati come indicato all'art. 7 del presente disciplinare.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del professionista incaricato, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Il pagamento dell'onorario del presente disciplinare verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della verifica positiva della regolarità contributiva.

art. 10 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art. 11 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista: la presente è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile. I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i..

art. 12 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune di Borgomanero, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

art. 13 - RESPONSABILITA'

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della presente il collaudatore dichiara di esserne in possesso.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art. 14 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
- DPR n.207/2010 e s.m.i.
- D.M. 17/01/2017 e Circolare.
- L.R. n. 28/2011;
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;
- Regolamenti Comunali;

- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

art. 15 - TRACCIABILITA'

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di ... della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il professionista, dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare, CIG n. in essere con codesto ente è:

IBAN: _____

Banca: _____

Agenzia di _____

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

1 - Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza):

art. 16 - REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

Letto, firmato e sottoscritto

li _____

Il Professionista incaricato

Per il Comune di

Il

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
